

Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2010

Riallocazione delle funzioni delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze.¹

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), il quale prevede che con decreti di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, concernente la parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 concernente l'adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare i commi da 404 a 416, da 426 a 428 e da 474 a 477, dell'art. 1;

Vista la legge del 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 197, recante la disciplina del pagamento unificato delle competenze fisse e accessorie per i dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori» convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-ter del citato decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che, nel disporre la soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, demanda ad uno o più decreti ministeriali non regolamentari la riallocazione, prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi ovvero presso le Ragionerie territoriali dello Stato delle funzioni svolte dalle predette Direzioni territoriali e

¹ Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

dispone che con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante «Regolamento per la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma del citato art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1995, concernente le disposizioni per il pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economia dell'8 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999, recante la definizione dell'organizzazione periferica dell'Amministrazione in Dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, articolati in Ragionerie provinciali dello Stato ed in Direzioni provinciali dei servizi vari;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002, concernente il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2007, concernente le istruzioni generali sui servizi del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, recante l'«Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti» del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la propria Direttiva del 2 luglio 2010, con la quale sono stati individuati generali criteri, tra gli altri, per la riallocazione delle funzioni;

Considerata la necessità di assicurare il governo unitario delle funzioni e delle competenze riguardanti il pagamento degli stipendi ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato tramite il sistema informativo Service Personale Tesoro (SPT), sia a livello centrale che periferico; nonché di assicurare i servizi inerenti alle altre funzioni in precedenza svolte dalle direzioni territoriali;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Su proposta del Ragioniere generale dello Stato e del capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina la riallocazione delle funzioni nonché delle attività svolte dalle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, o presso le Ragionerie territoriali dello Stato nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

CAPO I

Funzioni e competenze degli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

Art. 2

1. Le funzioni e le competenze delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze in materia di pagamento degli stipendi ai dipendenti delle amministrazioni periferiche dello Stato sono mantenute in capo al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione.

Art. 3

1. Le seguenti funzioni, competenze e attività delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei servizi del tesoro, che subentra altresì nelle attività connesse ai procedimenti contenziosi ove non di competenza di altre Amministrazioni:

- a) gestione degli assegni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, alla legge 23 novembre 1998, n. 407, al D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e al D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243;
- b) gestione delle partite di pensioni e assegni congeneri pagabili all'estero amministrati dalla Direzione territoriale dell'economia e delle finanze di Roma e liquidazione trattamento di reversibilità di cui al D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, al decreto del Ministro del tesoro 25 maggio 1989 e al D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482;
- c) gestione degli indennizzi spettanti ai soggetti danneggiati da complicanze a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto interministeriale del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del tesoro 13 aprile 1994 e alla legge 29 ottobre 2005, n. 229;
- d) gestione delle borse di studio ai cittadini stranieri di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177;
- e) gestione dei fitti di cui all'art. 388 del R.C.G.S. regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 30 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, e voltura di ruoli di spesa fissa emessi per fitti ai sensi dell'art. 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1290;
- f) gestione dei pagamenti relativi ai medici convenzionati per le esigenze delle Commissioni mediche di verifica di cui agli articoli 108 e 109 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;
- g) rappresentanza e difesa in giudizio innanzi alle Sezioni centrali d'appello della Corte dei conti in materia di pensioni tabellari e di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori, di assegni annessi alle decorazioni al valor militare, di revoca e modifica dei trattamenti emessi nonché di provvidenze spettanti ai perseguitati politici antifascisti o razziali e agli ex deportati in campi di sterminio nazista KZ;
- h) gestione e coordinamento organizzativo e funzionale dell'attività amministrativa di supporto alle Commissioni mediche di verifica;
- i) completamento delle attività connesse all'erogazione dei benefici di cui all'art. 1, commi da 331 a 334, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

CAPO II

Funzioni e competenze delle Ragionerie territoriali dello Stato

Art. 4

1. Le attività svolte dalle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze in materia di pagamento degli stipendi a livello territoriale, vengono affidate alle Ragionerie territoriali dello Stato nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è assicurato mediante la definizione di specifiche modalità operative da parte del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione da adottare d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 5

1. Sono altresì riallocate presso le Ragionerie territoriali dello Stato nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le seguenti funzioni, già di competenza delle sopresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze:

- a) concessione e pagamento di pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori, concessione e pagamento di assegni annessi alle decorazioni al valor militare - revoca e modifica dei trattamenti emessi di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, alla legge 18 agosto 2000, n. 236, alla legge 8 agosto 1991, n. 261, al D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, alla legge 7 febbraio 2006, n. 44 e alla legge 3 dicembre 2009, n. 184 - gestione dei pagamenti dell'assegno vitalizio, diretto e di reversibilità, spettante agli ex deportati in campi di sterminio nazista KZ di cui al D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043², alla legge 18 novembre 1980, n. 791, alla legge 29 gennaio 1994, n. 94, e all'art. 7-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31- gestione dei pagamenti dell'assegno vitalizio di benemerenzza, diretto e di reversibilità, spettante ai perseguitati politici antifascisti o razziali di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 24 aprile 1967, n. 261 e 22 dicembre 1980, n. 932;
- b) servizi in materia di depositi definitivi di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, alla legge 24 novembre 2003, n. 326, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2009; rimborsi di somme versate al capo X ed altri capi, ivi compresi i rimborsi di somme versate in eccedenza a titolo di oblazione per condono edilizio, ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326; restituzione di depositi provvisori;
- c) gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità di cui al D.P.R. del 29 dicembre 1973, n. 1092, alle leggi 29 aprile 1976, n. 177, 26 gennaio 1980, n. 9 e 2 maggio 1984, n. 111;
- d) gestione dei contributi, annualità e altre spese fisse varie, voltura dei relativi ruoli di spesa fissa, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1290;
- e) servizi in materia di entrate, tesoro e debito pubblico;
- f) consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi, verifica corrispondenza acquisti ai parametri e agli standard predisposti di cui all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- g) autorizzazione all'emissione di duplicati di titoli di spesa;
- h) procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326³, come modificato dall'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative al progetto "Tessera sanitaria";
- i) attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle funzioni di competenza di cui al presente articolo, nonché per quelle di cui alle lettere a) e c) limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle Sezioni regionali della Corte dei conti;
- j) attività di segreteria delle Commissioni mediche di verifica.

2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è assicurato mediante la definizione di specifiche modalità operative da parte del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro da adottare d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

² NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «D.P.R. ottobre 1963, n. 2043».

³ NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 24 novembre 2003, n. 296».

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 6

1. A decorrere dal 1° marzo 2011 cessano le attività delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, che sono riallocate secondo le disposizioni dei precedenti articoli, ivi compresi i procedimenti amministrativi in corso di lavorazione.

2. In sede di prima applicazione, a decorrere dalla data di cui al comma 1, viene assegnato alle Ragionerie territoriali dello Stato il contingente di personale, già in servizio presso le sopresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, di cui all'allegata tabella, che non ha prodotto istanza per il transito nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

3. Dalla data di cui al comma 1 i direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato subentrano in tutte le funzioni in materia di personale, logistica, dotazioni strumentali e sicurezza sul luogo di lavoro in precedenza svolte dai direttori delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tabella A

Personale assegnato alle Ragionerie Territoriali dello Stato

In vigore dal 15 marzo 2011

Area	Totale
Dirigenti	13
Prima Area	91
Seconda Area	1.035
Terza Area	640
Totale complessivo	1.779

Nota: il contingente individuato potrà subire limitate variazioni fino alla data del 1° marzo 2011, per effetto di cessazioni, mobilità, revoche di istanze o altro.

Data di aggiornamento: 29/02/2016 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28/02/2011